

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula | Membro designato dal Conciliatore Bancario |
| - Prof. Avv. Giuseppe Guizzi | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore) |

nella seduta del 5.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La vicenda portata alla cognizione del Collegio attiene alla legittimità della condotta posta in essere dall'intermediario nell'ambito del rapporto di conto corrente intrattenuto con il cliente e concretatasi nell'addebito di importi per commissioni pagate ad un soggetto terzo, che forniva al cliente servizi di pagamento tramite *POS*, e che trovavano il proprio titolo nella convenzione disciplinante il servizio in parola. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

In data il 21 ottobre 2002 la società odierna ricorrente aderiva, per il tramite della resistente, al servizio, fornito da un intermediario terzo, di accredito del corrispettivo delle operazioni concluse con i propri clienti titolari di carte di pagamento emesse appunto dal fornitore di siffatto servizio, e chiedeva il rilascio di apparecchiatura *POS*.

Con reclamo del 9 aprile 2010 la società contestava all'intermediario resistente l'avvenuto addebito in conto di commissioni per pagamenti ricevuti tramite carta *bancomat* tra il 2 dicembre 2009 ed il 15 febbraio 2010 e, ritenendo che tale voce di costo non fosse applicabile, ne chiedeva il riaccredito (per un importo complessivo di € 97,26); precisava altresì che l'anomalia si sarebbe ripresentata per un pagamento incassato il 26 marzo 2010 di € 339,84 e non ancora accreditato in conto.

Con nota datata 11 maggio 2010 l'intermediario riscontrava il reclamo, osservando che da approfondimenti effettuati risultava che gli addebiti in contestazione corrispondevano,

nell'estratto conto, alla voce "*utilizzo carta di credito*" e recavano come riferimento il marchio dell'intermediario terzo emittente le carte e fornitore del servizio di pagamento in favore della società ricorrente sulla base della convenzione stipulata *inter partes*. Da tali premesse l'intermediario odierno resistente deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che i costi in questione non riguardavano il contratto di conto corrente, ossia l'unico rapporto instaurato direttamente con il cliente, ed invitava quest'ultimo a rinnovare la richiesta di rimborso alla società emittente le carte di credito ed erogatrice del servizio di pagamento al favore della società.

Non soddisfatta dell'esito del reclamo, la società si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario. Dopo aver nuovamente esposto le proprie doglianze nei medesimi termini già sviluppati in sede di reclamo, la società ha concluso chiedendo a codesto Arbitro di condannare l'intermediario al rimborso delle commissioni addebitate per pagamenti ricevuti tramite POS per complessivi € 109,15.

L'intermediario si è costituito depositando controdeduzioni nelle quali ha ribadito quanto già sostenuto in risposta al reclamo. Il resistente ha dunque insistito nel declinare la propria legittimazione passiva, appunto sulla premessa che le somme addebitate in conto corrispondono a commissioni conteggiate dall'emittente la carta, e fornitore del servizio di pagamento, sulla base della convenzione stipulata direttamente tra quest'ultimo e la società ricorrente; convenzione cui il resistente risulta per definizione estraneo. In via di mero subordine l'intermediario resistente concludeva comunque per il rigetto nel merito del ricorso, deducendo che in ogni caso era la convenzione, alla luce del combinato disposto degli artt. 6 e 9, a prevedere che il pagamento eseguito dal fornitore, a fronte della spendita della carta da parte dei possessori presso la società ricorrente convenzionata, dava titolo per ottenere il pagamento delle indicate commissioni, conseguendone così che il corrispondente addebito in conto risultava essere correttamente e legittimamente effettuato.

DIRITTO

Come detto il resistente solleva, preliminarmente, eccezione di difetto di legittimazione passiva.

Ad avviso del Collegio l'eccezione non è fondata, muovendo da una non piena percezione, da parte dell'intermediario, della domanda articolata dal ricorrente. Ed invero in tanto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva potrebbe dirsi fondata solo se la società ricorrente avesse inteso far valere nei confronti del resistente una pretesa alla restituzione dei un indebito direttamente nascente dalla convenzione per il servizio di pagamento tramite POS, di cui questi effettivamente non è parte. Così però non è stato nel caso di specie; basta del resto leggere vuoi il reclamo vuoi il ricorso per avvedersi di come *il diritto azionato trovi il proprio titolo piuttosto nel rapporto di conto corrente*, nel senso che ciò di cui il ricorrente si duole è del fatto che l'intermediario resistente abbia egualmente addebitato in conto un importo che non avrebbe dovuto esservi invece conteggiato, in quanto conseguente a un pagamento (quello delle commissioni a favore del fornitore del servizio di pagamento tramite POS), eseguito dal resistente nell'ambito del rapporto di conto corrente e che pur tuttavia quest'ultimo non avrebbe dovuto effettuare.

Insomma, in altri e più semplici termini, la prospettazione del ricorrente – la quale rappresenta il metro su cui si misura la legittimazione delle parti a contraddire nel procedimento – è nel senso che il resistente si sarebbe reso inadempiente agli obblighi nascenti dal contratto di conto corrente, in quanto ha proceduto ad eseguire un pagamento, regolandolo in conto, che non avrebbe dovuto effettuare, con la conseguenza allora che la questione poi decisiva in causa, vale a dire se l'intermediario resistente

avrebbe potuto rifiutarsi di pagare la commissione al fornitore del servizio di pagamento, eventualmente facendo valere eccezioni spettanti al ricorrente e nascenti dall'accordo di convenzionamento, investe non già il tema della legittimazione passiva - intesa appunto come mera legittimazione a resistere rispetto alla domanda prospettata dal ricorrente - bensì il merito della controversia. Nel senso dunque che ove ci si dovesse indirizzare a favore della soluzione che nega tale possibilità all'intermediario, presso cui pure è acceso il conto corrente su cui sono destinate ad essere regolate le operazioni di dare e di avere intervenute tra la società ricorrente e il fornitore dei servizi di pagamento tramite POS, allora la domanda della ricorrente andrebbe rigettata, ma appunto per infondatezza nel merito.

Tanto chiarito, venendo all'esame del merito del ricorso, la domanda della società ricorrente non può tuttavia trovare accoglimento. Decisiva sembra al Collegio la considerazione che la posizione dell'intermediario il quale, nell'ambito del rapporto di conto corrente, esegue un pagamento per ordine del proprio cliente a favore di un terzo, addebitandogliene poi l'importo in conto – com'è stato appunto nel caso di specie (e dove allora il fatto che quel pagamento abbia ad oggetto le commissioni dovute dalla società ricorrente all'intermediario terzo fornitore del servizio di pagamento tramite POS non assume in realtà una specifica rilevanza ai fini del decidere) – è quella tipica che assume il delegato nel congegno della fattispecie della delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 cod. civ., il che implica, pertanto, l'applicabilità della regola generale posta dall'art. 1271, comma terzo, che esclude in via di principio la possibilità per il delegato di opporre al delegatario eventuali eccezioni derivanti dal rapporto intercorso tra quest'ultimo e il delegante: ovvero nel caso di specie esclude la possibilità per il resistente (il delegato) di opporre tutte le eccezioni relative al rapporto tra il proprio cliente (il delegante) e il fornitore del servizio di pagamento (il delegatario) originate dal contratto di convenzionamento, e dunque anche quelle eventualmente attinenti ad una nullità della clausola che prevedeva il pagamento delle commissioni (clausola questa - sia consentito notarlo incidentalmente - che di nullità per assoluta indeterminatezza dell'oggetto appare fortemente sospetta, attesa la mancata indicazione dell'ammontare delle commissioni medesime la cui determinazione veniva di fatto rimessa all'assoluta discrezionalità del fornitore del servizio).

Né a conclusioni diverse si potrebbe giungere invocando la circostanza che il principio dettato dall'art. 1271, ultimo comma ha carattere derogabile, potendo le parti consentire al delegato di opporre le eccezioni relative al rapporto di valuta ove ad esso nel congegno della delegazione si faccia espresso riferimento. Un simile rilievo non è, infatti, produttore nel caso di specie, in quanto la circostanza che il resistente, nella sua qualità di intermediario presso cui era acceso il conto dove venivano conteggiati in accredito ed in addebito le operazioni collegate alla fornitura del servizio di pagamento, abbia sottoscritto anch'esso il contratto di convenzionamento non sembra poter costituire un indizio univoco e sicuro della comune intenzione delle parti di volere consentire all'intermediario di poter opporre eventuali eccezioni nascenti dalla accordo di convenzionamento, nel momento in cui eseguiva i pagamenti delle commissioni dovute dal cliente al fornitore del servizio di pagamento tramite POS, e ciò specie a fronte di un regolamento negoziale complessivo che in molti punti sembra sottintendere la conferma dell'operatività della regola legale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI